

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1632)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1974

Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Fondachelli Fantina, ex frazione del comune di Novara di Sicilia, sito alle falde dei monti da cui ha origine il torrente Patri, attraverso il quale, da circa due secoli e fino all'inizio dell'ultima guerra, si snodava la mulattiera che congiungeva i paesi del litorale tirrenico (Milazzo, Barcellona, Castoreale, eccetera) a quelli della vallata dell'Alcantara e del litorale jonico, era originariamente costituito da gruppi di case rurali, disposte ai margini del piccolo torrente, dei quali il più consistente era denominato « La Chiesa ». Qui i viandanti facevano tappa per fare riposare e governare i muli ed i cavalli con cui viaggiavano e che custodivano nei fondaci, da cui il paese trasse il nome di Fondachelli.

Al centro della valle scorreva il piccolo torrente che, scendendo verso Fantina, si andava allargando fino a raggiungere la sua maggiore ampiezza fra Rodi Milici e Porticato in territorio di Castoreale.

Fin dal 1750 le alluvioni, i cataclismi, i movimenti tellurici hanno dato inizio a smottamenti e frane che cominciarono a cambiare il volto dell'amena vallata, trasformando i ruscelli in torrenti.

Infatti il ruscello che attraversava la valle del Patri, dividendo in due versanti gli abitati di Fondachelli, largo appena quattro metri nel 1750, in seguito alle alluvioni del 1800, del 1847 e del 1863 raggiungeva l'ampiezza di circa 150 metri. L'alluvione del 1863 minacciò di seppellire il nucleo abitato di « La Chiesa », che fu definitivamente sommerso dall'altra alluvione del 1880, quando, a seguito di circa quindici giorni consecutivi di pioggia torrenziale, ebbero inizio frane, smottamenti, scoronamento dei monti con deposito a valle di enormi quantità di detriti, che sollevarono ed allargarono notevolmente il letto del torrente, invadendo da ambo i lati le proprietà private che divennero proprietà demaniali.

Gli abitanti furono costretti, allora, per non abbandonare i terreni da cui traevano i loro miseri mezzi di vita, a rifarsi una casa in posto più sicuro, ritirandosi a monte del torrente e costruendo su terreno in pendio. Ma le calamità non si fermarono al 1880: seguirono il terremoto del 1908 e le alluvioni del 1906, del 1921, del 1926 e del 1931, le quali allargarono ancora di più il greto del torrente che, fra l'abitato della frazione La Chiesa e la frazione Rubino, raggiunse l'ampiezza di oltre 500 metri. Fu allora che si cominciò a costruire qualche muro d'argine in difesa delle abitazioni, molte delle quali, già provate dalla furia degli elementi della natura, furono abbandonate.

L'alluvione del 1951 costrinse definitivamente oltre la metà della popolazione della frazione La Chiesa ad evacuare la propria abitazione.

Pertanto i predetti abitanti, avendo assoluto bisogno di costruire e non potendo disporre di aree edificabili, si sono decisi a rioccupare il terreno demaniale, originariamente proprietà privata, protetto dai muri d'argine che nel frattempo erano stati rafforzati.

Da circa un ventennio a questa parte, sul terreno riparato dagli argini, ai margini del greto del torrente, sono sorti diversi fab-

bricati di civile abitazione, in numero di 25, comprendenti la chiesa parrocchiale e la canonica, sulla sponda destra, ed altri sulla sponda sinistra dello stesso Patri.

Gli uffici del demanio del Ministero delle finanze minacciano l'assunzione in consistenza di detti fabbricati, alcuni dei quali peraltro danneggiati dall'ultima alluvione del dicembre 1972, con evidente grave danno dei possessori, duramente provati dalle continue calamità naturali, l'ultima delle quali, come si ricorderà, è stata la sopradde-
tata alluvione del 31 dicembre 1972, che ha seminato panico, distruzione, morte di quattro abitanti, miseria ancora più accentuata e tendenza a fuggire definitivamente da dette zone martoriate.

Al fine di evitare che siano imposti altri gravi sacrifici agli abitanti di quelle zone già colpite dalle calamità naturali di cui si è fatto cenno, mi permetto sottoporre alla vostra benevola attenzione l'unito disegno di legge, che consta di un solo articolo, certo che non potrà mancare la vostra comprensione.

Come è noto, il Parlamento ha già espresso la sua solidarietà alle popolazioni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni della fine del 1972 e dei primi del 1973, con il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle zone alluvionate e comunque soggette a particolari calamità atmosferiche, di cui al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, ai concessionari dei beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione o bonifiche di considerevole entità anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese.

Tale facoltà è estesa anche ai concessionari che abbiano costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di sdemanializzazione in corso per le quali si sia già proceduto, da parte della pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.